



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n.352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 2013

Indizione di un *referendum* di indirizzo per la rifondazione di un’Unione europea democratica e federale basata sui popoli e sulle regioni, per l’adesione all’Area Euro limitata ai territori che rispettano il pareggio di bilancio e per il coinvolgimento del popolo nelle procedure di approvazione dei trattati europei

Già stampato n. 544 della XVII Legislatura

ONOREVOLI SENATORI. - In data 11 maggio 1989 si è svolto un *referendum* d'indirizzo, indetto con legge costituzionale 3 aprile 1989, n.2, sul conferimento di un mandato costituente al futuro Parlamento europeo, in cui si chiedeva al popolo di esprimere un parere sulla necessità di trasformare le Comunità europee in una effettiva Unione.

Nel corso degli anni l'Unione europea ha via via esteso il proprio potere di intrusione nelle decisioni interne di ciascuno Stato sovrano, ben al di là delle effettive competenze autorizzate dai trattati. Più di una volta, sotto il ricatto di non concedere linee di credito indispensabili per affrontare i problemi finanziari di singoli Paesi, l'Unione, insieme al Fondo monetario internazionale, ha condizionato le scelte strettamente politiche di vari Governi democraticamente eletti, non ultimo il nostro Paese.

Questo crescente potere delle istituzioni dell'Unione europea, rafforzatosi attraverso i successivi trattati istitutivi, si è più volte scontrato con il voto popolare, che ha dato esito negativo ogni qual volta è stato possibile sottoporre a *referendum* la ratifica di un trattato.

Nel nostro Paese non si è mai potuto avere un vero confronto popolare su temi come quelli dell'architettura istituzionale e dei poteri dell'Unione europea, perché con troppa superficialità è stata sempre opposta la previsione costituzionale che vieta in via generale di sottoporre a *referendum* i trattati internazionali, una previsione che, quando è stata concepita, non poteva tenere conto della sostanziale eccezionalità dei trattati dell'Unione europea e che poteva e può ancora essere facilmente integrata con leggi

costituzionali *ad hoc* o forme significative di coinvolgimento popolare.

Questi trattati di fatto vengono a configurarsi sempre più come un corpo «esterno» al sistema dell'Unione, accordi che intervengono fra Stati, ma non in quanto membri dell'Unione, bensì in quanto soggetti dell'ordinamento internazionale.

Da tempo ormai viene sempre più sollecitata, in sede parlamentare e politica, un'attenta riflessione sull'opportunità di ulteriori cessioni di sovranità nazionale non temperate da garanzie su come e a quali condizioni tale sovranità sarà trasferita. È ormai necessario garantire un confronto popolare, nelle forme previste dalla Costituzione, prima di procedere ad ulteriori deleghe di competenze e poteri ad istituzioni sovranazionali tali da porre in discussione la sovranità stessa del nostro Paese.

Da tempo è giunta l'ora, se vogliamo dare un futuro a questa Europa, di uscire dagli schemi dogmatici delle istituzioni già esistenti e ragionare semmai su un progetto politico europeo che superi gli Stati nazionali, oggi in piena crisi e, di fatto, svuotati di ogni sovranità. Nulla potrà cambiare in meglio finché non ci metteremo seriamente a lavorare per un'Europa dei popoli e delle regioni, fondata sulle persone e sulle loro culture ed identità, anziché sull'aridità del mercato e della finanza.

Oggi l'Europa è a un bivio: o si va verso una vera integrazione del nucleo centrale dei Paesi che la formano, cioè verso un vero Stato federale d'Europa, verso quella che chiamiamo da tempo l'Europa dei popoli, oppure si va verso un veloce declino, manovra recessiva dopo manovra recessiva.

Nel 1989 il Paese, con legge costituzionale, decise di consentire un *referendum* di indirizzo, per dare mandato al Parlamento europeo di attuare la trasformazione delle Comunità europee in un'effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile verso il Parlamento e nella stessa occasione si affidò al Parlamento europeo il mandato di redigere un progetto di costituzione europea, da sottoporre direttamente alla ratifica degli organi competenti degli Stati membri. Quindi si voleva creare un'Europa che avesse una Costituzione e non solo trattati e che, dunque, fosse di tipo federale e non una mera associazione di Stati. Dato che tutto ciò non è mai avvenuto, non si comprende come il popolo non sia mai più stato chiamato a pronunciarsi su questi temi, come se avesse dato una delega in bianco, senza poter decidere su temi come l'entrata nell'euro con re-

lativa accettazione di un cambio pregiudizievole, o piuttosto sull'obbligo costituzionale di pareggio di bilancio, sul *fiscal compact* o sul meccanismo europeo di stabilità, decisioni che condizioneranno la nostra politica economica per anni, con pesanti ripercussioni sulle future generazioni.

Il presente disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare intende interrogare il popolo sulla necessità di impegnare il Parlamento europeo ad una revisione degli attuali trattati, in una prospettiva federale e democratica, nello spirito dell'89.

Infine si chiede il consenso popolare a una modifica costituzionale interna, che preveda *referendum* per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati, al fine di coinvolgere il popolo italiano nella costruzione europea, così come da tempo avviene in altri Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, indice un *referendum*, da tenersi contestualmente alle prime elezioni politiche immediatamente successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, avente per oggetto il quesito indicato nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani che, alla data di svolgimento del *referendum*, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il quesito da sottoporre al *referendum* di cui all'articolo 1 è il seguente: «Tenuto conto che il popolo italiano, nel 1989, con un *referendum* di indirizzo approvato con procedura costituzionale straordinaria, ha dato mandato al Parlamento europeo di “redigere un progetto di Costituzione europea al fine di procedere alla trasformazione delle Comunità europee in una effettiva Unione, dotata di un Governo responsabile di fronte al Parlamento”, che tale proposito, basato sui principi ispiratori dell'Europa dei popoli, non ha avuto effettiva attuazione, e che, a vent'anni dal Trattato di Maastricht, l'Unione europea si è ridotta solo ad un'area monetaria dominata dalla logica degli Stati,

dagli accordi tra Stati e dalla tecnocrazia, ritenete voi che il Parlamento europeo debba redigere un progetto di revisione degli attuali trattati europei (Trattato sull'Unione europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), da sottoporre alla definitiva approvazione degli organi competenti, che preveda un'Unione europea intesa come Unione democratica e federale dei popoli e delle regioni e non come mera associazione di Stati e la ridefinizione dei parametri necessari per l'adesione e la permanenza nell'area euro limitandola ai territori che hanno conseguito l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, e che il Parlamento italiano debba modificare la carta costituzionale al fine di coinvolgere il popolo nella fase di approvazione dei nuovi trattati?».».

2. Il *referendum* è approvato se nel *referendum* ha votato favorevolmente al quesito la maggioranza dei voti validi.

Art. 3.

1. La propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n.212, 24 aprile 1975, n.130, nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n.352, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n.199.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di *referendum* sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso la formazione dell'unità europea e il sostegno e la promozione dell'Europa comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'in-

terno, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2, la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per le elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 4.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

€ 1,00